

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Tra

L'Università degli Studi di Cagliari con sede in Cagliari, via Università, 40, c.f. 80019600925, nella persona del Magnifico Rettore prof. Francesco Mola, in seguito denominata Università o Soggetto promotore

e

L'Azienda Asl n. 7 del Sulcis Iglesiente, con sede legale in Carbonia - 09013, Via Dalmazia n. 83, P.IVA 03990310926, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, nata a Cagliari il 20/07/1956 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della ASL n.7 del Sulcis Iglesiente, Via Dalmazia n.83, 09013 Carbonia,

Premesse

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- Visto il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68, "Riaspetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- Visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Preso atto che diverse unità operative dell'Azienda fanno parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Cagliari, sia come strutture di sede, in quanto a direzione universitaria, sia come strutture collegate o complementari;
- Considerata la necessità di regolamentare la frequenza degli Specializzandi presso le strutture dell'ASL di Cagliari, secondo quanto previsto dai piani formativi di ciascuna Scuola di Specializzazione;

Azienda Asl n. 7 del Sulcis Iglesiente Sede: Via Dalmazia n. 83, Carbonia – 09013 P.I.:03990310926	Università degli Studi di Cagliari Sede: Palazzo del Rettorato, - via Università 40 09124 Cagliari protocollo@pec.unica.it
Rev. 1.2023	

- Visto l'Accordo quadro per lo svolgimento di attività formative presso le Aziende e gli Enti del SSR stipulato dall'Università degli Studi di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna, che qui si intende integralmente richiamato.

Si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

- 1 La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra Università di Cagliari e l'Azienda nell'espletamento dell'attività assistenziale dei medici in formazione specialistica delle scuole di specializzazione di area sanitaria che hanno sede amministrativa nella Università di Cagliari, nonché, per quanto applicabile, le scuole di specializzazione in cui l'Università di Cagliari è solo rete formativa.
- 2 In sede di accreditamento annuale, verranno individuate, in accordo con l'Azienda Ospitante, le singole Unità Operative costituenti la rete formativa di ciascuna Scuola di Specializzazione, sulla base dei requisiti assistenziali previsti dalla normativa vigente.
- 3 Per quanto compatibile la presente Convenzione si applica anche agli specializzandi non medici iscritti nelle Scuole di specializzazione di area sanitaria.

Art. 2 – Requisiti di sede

- 1 Le strutture ospedaliere inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione dovranno avere i seguenti requisiti:
 - attività clinica specifica per il raggiungimento degli obiettivi formativi degli studenti e specializzandi;
 - tecnologia idonea allo svolgimento delle attività richieste;
 - personale medico dedicato alla formazione degli studenti e specializzandi;
 - spazi idonei all'accoglienza degli studenti e specializzandi (sala studio, computer collegato ad internet, spogliatoi, stanza relax per coloro che devono svolgere turnistica notturna).
- 2 Ciascuna Scuola di specializzazione individua le singole strutture idonee alla formazione dello specializzando.

Art. 3 – Obblighi dell'Università

- 1 Al fine di consentire all'Azienda ospitante di modulare le proprie attività, entro un termine congruo prima dell'inizio delle attività, la Scuola di Specializzazione deve comunicare, a mezzo di posta elettronica, il nominativo del soggetto responsabile delle attività svolte dallo specializzando.
- 2 Per ciascuno specializzando (o gruppo) accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto, che dovrà contenere:

- il nominativo/i dello specializzando;
 - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
 - obiettivi formativi, competenze che saranno acquisite mediante la formazione e indicazione degli orari in cui è consentito l'accesso presso la sede del Soggetto ospitante;
 - i riferimenti delle unità operative del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
 - il periodo e la sede di svolgimento dell'attività.
- 3** Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 4 – Obblighi dell'Azienda ospitante

- 1** Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate dall'Università degli Studi di Cagliari, per lo svolgimento di attività professionalizzante in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.
- 2** Il Soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione dei medici in formazione specialistica il personale e le strutture ospedaliere e/o territoriali del Sistema Sanitario Regionale, compreso il personale ospedaliero, utili e necessarie per le finalità del conseguimento da parte di questi delle abilità tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione.

Art. 5 – Mensa e uniformi di servizio

- 1** La Struttura Ospitante assicura agli Specializzandi medici che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 6 – Diritti e doveri degli specializzandi

- 1** Durante lo svolgimento del tirocinio, il medico in formazione specialistica è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
 - seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
 - osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali;
 - frequentare le strutture del Soggetto Ospitante, così come previste nel progetto formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Art. 7 – Coperture assicurative

- 1 Il Soggetto ospitante si impegna a stipulare con una Primaria Compagnia Assicurativa (o ad autoassicurare), con oneri a proprio carico, una polizza per la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del personale strutturato. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l'Azienda ospitante è tenuta ad inviare tempestiva denuncia alla Sede INAIL competente ed a darne immediata comunicazione all'Università.
- 2 L'Azienda ospitante comunica inoltre all'INAIL ogni variazione inerente alla posizione dello specializzando.

Art. 8 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori

- 1 Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- 2 Il Soggetto promotore assicura che i tirocinanti abbiano svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza.
- 3 Il Soggetto ospitante provvedere altresì a tutte le misure di protezione, di formazione specifica e di controllo nei confronti dei rischi occupazionali, con particolare attenzione alle radiazioni ionizzanti e a coordinarsi con il Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione dell'Università secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.
- 4 Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono riferite a quelle dell'Azienda ospitante e dovranno essere comunicate allo specializzando prima dell'inizio delle attività stesse.
- 5 Il Soggetto ospitante provvede a fornire agli specializzandi i dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento delle attività.

Art. 9 – Sorveglianza sanitaria

- 1 Il Soggetto Promotore assolve alle previsioni dell'articolo 46 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), per quanto concerne la generica idoneità dei medici in formazione specialistica allo svolgimento delle relative mansioni.
- 2 Sono a carico dell'Azienda presso cui ha sede la relativa Scuola di specializzazione eventuali visite periodiche anche legate ad attività che comportano il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 10 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

- 1 L'Università, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante "Responsabile del Trattamento dei dati personali", per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
- 2 Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi dell'Università degli Studi di Cagliari nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.
- 3 Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 4 Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

Art. 11 – Durata e recesso

- 1 La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata indeterminata, salva la possibilità di recedere liberamente senza pregiudizio per le attività ancora in corso.

Art. 12 – Foro competente

- 1 Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 13 – Imposta di bollo e registrazione

- 1 Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II "Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso", del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche, a cura e spese del richiedente.
- 2 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi l'art. 15 del D.P.R. 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate –Direzioe Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari.

Art. 14 – Norme di rinvio

- 1 Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla normativa vigente in materia e all'Accordo quadro per lo svolgimento delle attività formative stipulato tra la RAS e l'Università degli Studi di Cagliari.
- 2 Per aspetti specifici relativi all'organizzazione dei tirocini si rinvia ai Regolamenti di Ateneo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Il Soggetto promotore
Università degli studi di Cagliari
Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale

Il Soggetto Ospitante
Asl n. 7 del Sulcis Iglesiente
Il Direttore Generale
Dott.ssa Giuliana Campus
Sottoscritto digitalmente